

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

XLVII PROTOCOLLO D'INTESA SULL'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 68, COMMA 2, LETT. C), E DI UNA QUOTA DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 68, COMMA 2, LETT. D), DEL CCNL DEL 9.8.2000 VIGENTE - ANNO 2007

LE PARTI

- Visto il CCNL del Comparto Università, sottoscritto il 9.8.2000 e successive modificazioni;
- Visti, in particolare, gli artt. 67 e 68 del CCNL del 9.8.2000;
- Visto il CCNL relativo al personale del comparto Università per il biennio economico 2000 - 2001, del 13.5.2003;
- Visto il CCNL relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2002\2005 e il biennio economico 2002\2003, del 27.1.2005;
- Visto il CCNL relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004\2005, del 28.3.2006;
- Visto il XXXVIII Protocollo d'Intesa del 9.10.2001;
- Visto il XLIII Protocollo d'Intesa del 23.3.2005;
- Visto il XLV Protocollo d'Intesa del 16.11.2005;
- Visto il XLVI Protocollo d'Intesa del 12.7.2006;
- Visti gli accordi raggiunti nelle sedute di negoziazione integrativa del 31.1 e 28.3.2007

CONCORDANO

ATTRIBUZIONE DI UNA QUOTA DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 68, COMMA 2, LETT. D, DEL CCNL DEL 9.8.2000 VIGENTE.

L'indennità accessoria mensile, erogata per dodici mensilità di cui al XLV Protocollo d'Intesa, corrisposta ai dipendenti in egual misura per il mantenimento di elevati livelli di efficienza ed efficacia dei servizi, nonostante la carenza di organico, è aumentata di 10 € mensili a partire dall'1.1.2007.

Conseguentemente, per l'anno 2007 verranno rimodulate le risorse esistenti in modo tale da destinarne una quota non superiore al 70% al pagamento di detta indennità.

La rimanente quota, che non potrà essere inferiore al 30% del totale, sarà distribuita secondo criteri, stabiliti successivamente in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del merito e dell'impegno dei dipendenti.

Dopo l'esatta quantificazione delle quote derivante, tra l'altro, dall'accertamento di eventuali economie, le Parti concorderanno un'eventuale ulteriore innalzamento di detta indennità, sempre nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

In sede di contrattazione integrativa si stabiliranno anche le modalità di corresponsione per il 2007 di tutte somme sopraccitate al personale che percepisca altri compensi, esclusi il fondo di Ateneo e quelli concordati al tavolo di contrattazione decentrata (indennità di cui alle lettere b, c dell'art. 68 del CCNL del 9.8.2000 vigente e lavoro straordinario), e al personale che opera presso le AOU.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

COMPENSI PER LA REMUNERAZIONE DI COMPITI CHE COMPORTANO ONERI, RISCHI, O DISAGI PARTICOLARMENTE RILEVANTI NONCHÉ LA REPERIBILITÀ (ART. 68, COMMA 2, LETT. C, DEL CCNL DEL 9.8.2000 VIGENTE)

Le indennità di rischio, di maneggio valori, l'indennità di turno, servizio notturno e festivo, per trasferimenti straordinari, per sedi di servizio disagiate, per calendari di lavoro plurisettemanali e annuali con orari superiori alle 40 ore settimanali sono confermate nei valori di cui al XLIII Protocollo d'Intesa del 23.3.2005.

Ferma restando l' indennità per interventi fuori orario di servizio corrisposta agli autisti, l'indennità per servizi che richiedono lunghe percorrenze automobilistiche di cui al XXXVIII Protocollo d'Intesa è confermata negli importi indicati nel citato XLIII Protocollo d'Intesa.

REPERIBILITÀ

Per i dipendenti posti in reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza sono confermati i seguenti compensi:

- € 10,33 per 12 ore al giorno;
- € 20,66 per reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale, secondo il turno assegnato

Genova, 28 marzo 2007